



# **Visite guidate Viaggi d'istruzione**

**ANNO SCOLASTICO 2006-2007**

### **Premessa**

Le visite guidate ed i viaggi d'istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali e didattiche che ne costituiscono il fondamento, una precisa ed adeguata programmazione didattica predisposta fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità e rientrano tra le attività integrative della scuola.

Non è necessariamente prevista una specifica preliminare programmazione per visite occasionali (aziende, musei, unità produttive, ecc.).

### **Art. 1 – Finalità**

1. Gli obiettivi formativi dei viaggi devono prefiggersi l'apprendimento culturale degli studenti. E' necessario, dunque, predisporre nella classe interessata materiale didattico articolato che consenta un'adeguata preparazione preliminare del viaggio, fornire informazioni durante la visita e stimolare la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute.

### **Art. 2 – Tipologia dei viaggi**

1. Si differenziano in:
  - a) Visite guidate: si effettuano, nell'arco di mezza o una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali.
  - b) Viaggi d'istruzione: si effettuano in due o più giorni in località italiane o estere per approfondire ed ampliare le conoscenze e competenze in campo storico-artistico e/o ambientale.
  - c) Viaggi d'integrazione culturale: al fine di facilitare il processo di unificazione e d'integrazione culturale devono essere incoraggiate le iniziative di gemellaggio tra le scuole di regioni più avanzate economicamente e culturalmente e scuole meno favorite.
  - d) Viaggi connessi ad attività sportive: rientrano in tale categoria sia le specialità sportive tipicizzate, sia le attività genericamente intese come "sport alternativi", quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi scuola, sia la partecipazione a manifestazioni sportive. Si ricorda che questi tipi di viaggi hanno come scopo preminente, oltre alla socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe.

### **Art. 3 – Destinatari**

1. Sono gli alunni delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado.
2. Tutti i partecipanti a visite o viaggi d'istruzione debbono essere in possesso di un documento di identificazione nonché, per i viaggi all'estero, di un documento valido per l'espatrio. Tale ultimo documento può avere anche contenuto collettivo, purché ogni partecipante sia fornito di valido documento personale di identificazione.
3. Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare.
4. Nelle scuole dell'infanzia nessuna visita d'istruzione può essere effettuata ove non sia assicurata l'adesione di almeno i 2/3 degli alunni componenti le singole classi coinvolte. Si auspica comunque la partecipazione dell'intera totalità delle classi dal

## Regolamento visite guidate e viaggi di istruzione – a.s. 2007/08

momento che anche le visite e i viaggi d'istruzione sono parte integrante della programmazione didattica.

5. Nella scuola primaria di Vermezzo nessuna visita e viaggio d'istruzione può essere effettuato ove non sia assicurata l'adesione di almeno il 90% degli alunni componenti le singole classi coinvolte. Si auspica comunque la partecipazione dell'intera totalità delle classi dal momento che anche le visite e i viaggi d'istruzione sono parte integrante della programmazione didattica.
6. Nella scuola primaria di Gudo Visconti nessuna visita e viaggio d'istruzione può essere effettuato ove non sia assicurata l'adesione di almeno l'80 % degli alunni componenti le singole classi coinvolte. Si auspica comunque la partecipazione dell'intera totalità delle classi dal momento che anche le visite e i viaggi d'istruzione sono parte integrante della programmazione didattica.
7. Nella scuola secondaria di I grado:
  - nessuna visita d'istruzione può essere effettuata ove non sia assicurata l'adesione di almeno il 90% degli alunni componenti le singole classi coinvolte;
  - nessun viaggio d'istruzione può essere effettuato ove non sia assicurata l'adesione di almeno l'80% degli alunni componenti le singole classi coinvolte.

Si auspica comunque la partecipazione dell'intera totalità delle classi dal momento che anche le visite e i viaggi d'istruzione sono parte integrante della programmazione didattica.

### **Art. 4 – Destinazione**

1. Si fa presente quanto segue:
  - i bambini della scuola dell'infanzia possono effettuare uscite sul territorio svolte nell'ambito della provincia e della regione purchè nell'arco di 100 Km, sulla base delle proposte avanzate dal collegio dei docenti nel contesto della programmazione didattico-educativa;
  - per il monoennio della scuola primaria, si ritiene opportuno raccomandare che gli spostamenti avvengano nell'ambito della regione, mentre per il primo e secondo biennio l'ambito territoriale può essere allargato ad altre regioni;
  - per la scuola secondaria di primo grado i viaggi d'istruzione possono avvenire oltre che in Italia anche in territorio estero.

### **Art. 5 – Organi competenti**

1. I viaggi d'istruzione sono rimessi all'autonomia decisionale degli organi collegiali della scuola.
2. Il collegio docenti con apposito delibera valuta se le motivazioni didattiche:
  - sono inquadrare nella programmazione didattica (con delibera consiglio di classe, interclasse, intersezione) e riferite agli obiettivi dei vari ordini di scuola sulla base del Piano Educativo d'Istituto;
  - rispettano la normativa di cui alla C.M. 291/92 relativa agli accompagnatori (uno ogni 10, massimo 15 alunni – un accompagnatore ogni massimo 2 alunni diversamente abili), prevedendo anche un accompagnatore di riserva per eventuali situazioni di emergenza;

## Regolamento visite guidate e viaggi di istruzione – a.s. 2007/08

- evidenziano una uniformità accettabile del piano-visite e viaggi per classi parallele o sezioni del plesso.

### 3. Il Consiglio d'Istituto:

- stipula la polizza assicurativa integrativa a quella della Regione Lombardia, controllandone tutte le garanzie;
- valuta le garanzie offerte delle ditte di autotrasporto in merito al servizio (posti pullman – autisti – cronotachigrafo, ecc.) – v. C.M. 291/92;
- acquisisce tre preventivi di agenzie e/o ditte di autotrasporto;
- esamina il prospetto comparativo delle offerte delle agenzie preparato dalla giunta esecutiva;
- esamina le offerte di ciascuna ditta e le garanzie date sul piano della prevenzione incidenti e della sicurezza;
- valuta che le iniziative siano economicamente sostenibili dalle famiglie;
- destina a bilancio un'eventuale quota da destinare a sostegno degli alunni che, causa le disagiate condizioni economicamente non potessero partecipare all'iniziativa (v. art. 3 Costituzione);
- valuta l'opportunità temporale dell'iniziativa (non concentrarle tutte nello stesso periodo, evitare sovraffollamenti nelle zone o stagioni turistiche);
- stabilisce criteri uniformi per l'effettuazione delle visite e dei viaggi;
- stabilisce il numero massimo di visite e viaggi da effettuarsi nel corso dell'anno;
- revisiona annualmente i criteri adeguandoli alle necessità dell'istituto e ad eventuali modifiche normative.

### 4. Al Dirigente Scolastico:

- spetta la concessione dell'autorizzazione per per le uscite di mezza giornata secondo i criteri del regolamento;
- verificare l'affidabilità dell'agenzia di viaggio prescelta.

### 5. In particolare, spetta al consiglio d'istituto, ai sensi della CM 291/92 e 623/96, determinare i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle iniziative, utilizzando le proposte dei consigli di sezione, interclasse e di classe dei quali si rende promotore il collegio dei docenti.

### 6. La deliberazione del consiglio d'istituto - la cui esecuzione spetta in prima istanza alla giunta esecutiva, ai sensi del comma 3 lett. E art. 10 D.L. 297/94 e, quindi, al dirigente scolastico, a norma dell D.L. del 15/03/2002 - rappresenta, in sostanza, nella procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione del viaggio, l'atto finale che conclude varie fasi costituenti un vero e proprio procedimento amministrativo.

## **Art. 6 – Durata dei viaggi e periodi di effettuazione**

1. Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi d'insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in sei giorni il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate e i viaggi d'istruzione per ciascuna classe, da utilizzare in unica o più occasioni.
2. Il limite massimo di sei giorni potrà essere superato, previa autorizzazione scritta dell'organo competente, per svolgere manifestazioni ed attività sportive nonché per partecipare a premiazioni di eventuali concorsi.

3. E' fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, in quanto l'attività didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista della conclusione delle lezioni.
4. Al divieto di effettuare viaggi nell'ultimo mese di lezione si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o di attività collegate con l'educazione ambientale, considerato che tali attività all'aperto non possono, nella maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda primavera. Lo stesso dicasi per le premiazioni di concorsi culturali, indetti da enti e associazioni.
5. Particolare attenzione va posta, nella programmazione delle iniziative in esame, al problema della sicurezza. Deve essere pertanto evitata quanto più possibile l'organizzazione dei viaggi in periodi di alta stagione turistica e nei giorni prefestivi, ravvisandosi l'opportunità che gli stessi viaggi vengano distribuiti nell'intero arco dell'anno, specie con riferimento alle visite da effettuarsi in quei luoghi che, per il loro particolare interesse storico-artistico o religioso, richiamano una grande massa di turisti.
6. E' opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionale della scuola (operazione degli scrutini, elezioni scolastiche, ecc.).

#### **Art. 7 - Docenti accompagnatori**

1. Gli accompagnatori devono essere in numero sufficiente ad assicurare un'adeguata vigilanza (un docente per ogni gruppo di 15 alunni), oltre ad un insegnante di sostegno ogni due alunni diversamente abili. In caso di necessità si può ricorrere all'utilizzo di un collaboratore scolastico.
2. I docenti accompagnatori, a viaggio d'istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli organi collegiali ed il dirigente scolastico, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dell'agenzia o ditta di trasporto.
3. Al termine delle visite e dei viaggi d'istruzione i coordinatori di classe sono tenuti a compilare il documento "Verifica visite e viaggi d'istruzione" e a consegnarlo in presidenza.
4. L'incarico di accompagnatore spetta istituzionalmente al docente, ma non si esclude l'ipotesi di partecipazione ai viaggi d'istruzione del dirigente scolastico in funzione di rappresentanza..

#### **Art. 8 – Scelta del mezzo di trasporto, dell'agenzia**

1. Vengono indicati i criteri di massima relativamente al mezzo prescelto:
  - per le uscite nelle immediate vicinanze della scuola: mezzi pubblici e/o bicicletta;
  - per i viaggi brevi: pullman;
  - per i viaggi a lunga percorrenza si consiglia il treno e se possibile la combinazione treno più pullman. Nel caso in cui il viaggio fosse compiuto in pullman, con percorrenza che comporti un periodo di guida superiore a quattro ore e mezza, è rigorosamente prescritta la presenza e l'alternanza alla guida di due autisti.
2. Per quanto riguarda la scelta dell'agenzia viene dato mandato al dirigente scolastico di controllare l'affidabilità dell'agenzia di viaggio prescelta dal Consiglio di Istituto.

### **Art. 9 – Assicurazione contro gli infortuni**

1. Tutti i partecipanti a visite e viaggi d'istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.
2. Per i viaggi all'estero, qualora non si ricorra all'intervento di un'agenzia di viaggio che garantisca la copertura assicurativa, sarà necessario provvedere alla stipula di un'assicurazione che preveda un massimale di almeno 1.500.000 in euro, comprensiva di responsabilità civile per eventuali danni a terzi causati dagli alunni e dai loro accompagnatori.

### **Art. 10 – Aspetti finanziari**

1. Si individuano i seguenti tetti massimi per le visite e i viaggi d'istruzione:
  - scuola infanzia 60 €
  - scuola primaria classi prime e seconde 100 €
  - scuola primaria classi terze, quarte e quinte 150 €
  - scuola secondaria I grado classi prime e seconde 200 €
  - scuola secondaria I grado classi terze 250 €.
2. Non rientrano nei tetti sopra enunciati i costi relativi alle attività motorie (nuoto, tennis ...) che dovranno essere a totale carico dell'Istituto Comprensivo essendo inseriti nella voce progetti.
3. Al termine dell'anno scolastico il coordinatore di classe dovrà compilare un modulo predisposto per la verifica delle spese effettuate da ogni singola classe.

### **Art. 11 – Altri aspetti finanziari**

1. Le spese per la realizzazione di visite guidate, viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive, dovranno essere imputate sugli appositi capitoli di bilancio, che dovranno essere opportunamente dotati.
2. Eventuali contributi elargiti da Regioni, enti locali o istituzioni diverse, nonché le quote eventualmente poste a carico dei partecipanti, devono essere sempre versate nel bilancio dell'istituto.
3. Il Consiglio d'Istituto quantificherà un budget per sostenere finanziariamente le spese degli alunni in difficoltà economiche.
4. Per accedere al fondo destinato agli alunni in difficoltà economiche, le famiglie interessate dovranno compilare all'inizio dell'anno scolastico una autocertificazione nella quale affermano di non avere un ISEE superiore a 12.000 euro.
5. La quota stabilita per le visite e i viaggi d'istruzione subirà una maggiorazione del 5% per le uscite di più giorni, il 10% per le uscite di mezza e una giornata per potere aiutare gli alunni in difficoltà economiche.
6. La maggiorazione del 5 o 10% viene utilizzata nell'ambito dell'intero Istituto Comprensivo attraverso eventuali compensazioni tra le differenti sezioni (scuola dell'infanzia Vermezzo, scuola dell'infanzia Zelo Surrigone, scuola dell'infanzia Gudo Visconti, scuola primaria Gudo Visconti, scuola primaria Vermezzo, scuola secondaria I grado).
7. Viene fissata la riduzione del 25% lordo della quota per le famiglie con gemelli e per i nuclei familiari con tre o più figli frequentanti l'Istituto Comprensivo, precisando che la riduzione spetta sull'uscita più onerosa per un solo figlio alle famiglie che abbiano presentato all'inizio dell'anno l'autocertificazione nella quale affermano di non avere un ISEE superiore a 12.000 euro.

8. Viene fissata la riduzione del 50% lordo della quota per le famiglie con figli diversamente abili.

#### **Art. 12 – Cenni riepilogativi sulla documentazione**

1. Si rammenta che la documentazione da acquisire agli atti della scuola, per essere esibita prontamente ad ogni richiesta dell'organo superiore, è la seguente:

- a) l'elenco nominativo degli accompagnatori, distinti per classi di appartenenza, e le dichiarazioni sottoscritte circa l'assunzione dell'obbligo di vigilanza;
- b) le dichiarazioni di consenso della famiglia;
- c) il preventivo di spesa e della disponibilità finanziaria a copertura, con l'indicazione delle eventuali quote poste a carico degli alunni;
- d) il programma analitico del viaggio;
- e) la dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa;
- f) ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili ad accertare la sicurezza dell'automezzo utilizzato;
- g) prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate;
- h) specifiche polizze di assicurazione contro gli infortuni.

2. Ai suddetti atti deve far sempre riferimento la delibera del consiglio d'istituto, la quale dovrà inoltre contenere:

- a) la precisazione che è stato sentito il parere del consiglio di intersezione, interclasse e di classe e del collegio docenti;
- b) la precisazione, per i viaggi organizzati all'estero, che tutti i partecipanti sono in possesso di documento di identità valido per l'espatrio.

#### **Art. 13 – Comportamento alunni**

1. Gli alunni devono mantenere durante le visite e le uscite didattiche un **comportamento educato e rispettoso**, evitando in qualunque momento giochi violenti, pericolosi e irrispettosi verso sé e verso gli altri.
2. **Gli alunni dovranno mantenere un rapporto corretto ed educato nei riguardi del personale docente, dei propri compagni, delle guide turistiche e degli operatori alberghieri.**
3. Qualora si verificassero dei danni materiali negli alberghi o in altre strutture visitate dovranno essere risarciti dai responsabili. Qualora il responsabile non sia individuato pagherà il danno la classe o le classi che hanno partecipato all'uscita didattica.
4. **E' vietato portare i telefoni cellulari durante le uscite didattiche di uno o più giorni.** Per qualunque necessità genitori ed alunni potranno fare riferimento alla segreteria scolastica, alla bidelleria o al cellulare dell'insegnante accompagnatore. In caso tale norma non venga rispettata il cellulare sarà ritirato temporaneamente dal personale docente e riconsegnato esclusivamente ai genitori.
5. In casi estremi resta facoltà del Consiglio di interclasse e di classe prendere provvedimenti volti all'eventuale esclusione dalle uscite didattiche di alcuni alunni causa reiterato comportamento scorretto. Per la scuola secondaria di I grado le decisioni dovranno seguire le modalità previste dall'articolo 4 del D.P.R. 249/98

## Regolamento visite guidate e viaggi di istruzione – a.s. 2007/08

(Statuto degli Studenti e delle studentesse).

### **Art. 14**

1. Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 06/06/2007.
2. Eventuali modifiche e aggiunte al presente regolamento possono essere avanzate dal Collegio Docenti Unitario ed esaminate dal Consiglio d'Istituto.